

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0578/06
di Giovanni Procacci (ALDE)
alla Commissione

Oggetto: Gestione dei rifiuti

Con la legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Parlamento italiano ha delegato il governo ad effettuare il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione ambientale attraverso uno o più decreti legislativi. Il conseguente schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale è ormai prossimo a veder completato il suo iter. Delle sei parti componenti detto schema, la parte quarta è riservata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, al dichiarato fine di veder così superato il vigente corpo normativo in materia, prevalentemente rappresentato dal consolidato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

È tuttavia noto come la direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, e le sue successive modifiche ed integrazioni, espressamente preveda, all'articolo 16, che "prima dell'adozione gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che prevedono di adottare". È altresì noto come la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del luglio 1975, sui rifiuti, e le sue successive modificazioni ed integrazioni, espressamente preveda, all'articolo 20, che "gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che vanno ad emanare" (ma a tal proposito si veda anche l'articolo 3 della stessa direttiva, ove il principio di notifica è rafforzato). È infine noto come la Corte di Giustizia abbia ribadito in materia il principio che impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare in tempo utile alla Commissione qualsiasi progetto di normativa che verta in materia di rifiuti e di gestione degli stessi.

Può pertanto la Commissione specificare cosa abbia fatto e intenda fare per veder rispettato l'obbligo di comunicazione preventiva gravante sullo Stato membro anche attraverso la sospensione dello stesso iter, perché sia concretamente integrata la dovuta collaborazione?

P-0578/06IT

Risposta data dal signor Dimas
a nome della Commissione
(17.3.2006)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/442/CEE¹ come modificata, gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo. La Commissione deve informare gli altri Stati membri di tali misure. L'articolo 20 dispone che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 94/62/CE², fatta salva la direttiva 98/34/CEE³ (che ha sostituito la direttiva 83/189/CEE), gli Stati membri notificano alla Commissione i progetti delle misure che intendono adottare nell'ambito della medesima direttiva, 94/62/CE, esclusi i provvedimenti di carattere fiscale, ma comprese le specifiche tecniche, affinché la Commissione possa esaminarli alla luce delle disposizioni vigenti applicando in ciascun caso la procedura di cui alla direttiva 98/34/CE.

In altre parole, gli Stati membri devono notificare preventivamente qualsiasi progetto di misura legislativa che rientri nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 75/442/CEE, come modificata, e dell'articolo 16 della direttiva 94/62/CE.

La procedura prevista nella direttiva 98/34/CE obbliga gli Stati membri a comunicare i progetti di norme e regolamentazioni tecniche prima della loro adozione. Dopo la notifica gli Stati membri interessati non possono adottare la misura prima della scadenza di un periodo di tre mesi, durante il quale la Commissione e gli altri Stati membri possono emettere pareri circostanziati o osservazioni sulle misure notificate. Questa procedura ha il fine di garantire la trasparenza e il controllo nei confronti delle misure nazionali di attuazione, in quanto consente alla Commissione e agli Stati membri di formulare osservazioni sul progetto se lo considerano potenzialmente in conflitto con le norme del mercato interno. L'applicazione di questa procedura ha consentito alla Commissione di risolvere già durante la fase di progetto delle misure nazionali le numerose questioni potenzialmente in conflitto con le norme del mercato interno.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'inadempimento dell'obbligo di notifica dei progetti di misure nazionali, previsto dalla direttiva 98/34/CE costituisce un vizio procedimentale che comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche ai singoli⁴. Il giudice nazionale deve disapplicare una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva summenzionata.

Le misure cui l'onorevole parlamentare fa riferimento sono state adottate ai sensi della delega conferita al governo italiano con la legge 15 dicembre 2004, n. 308 e non sono ancora state notificate alla Commissione. Una volta notificate, la Commissione ne valuterà la conformità, anche in relazione agli obblighi di notifica. Qualora emergano elementi tali da ritenere che sia stata violata una

¹ Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 24 maggio 1996 che adatta gli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, GU L 135 del 6.6.1996.

² Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

³ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, GU L 204 del 21.7.1998 come modificata dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, GU L 109 del 26.4.1983.

⁴ Causa C-194/94, CIA Security International SA contro Signalson SA e Securitel SPRL.

disposizione di diritto comunitario, la Commissione adotterà tutti i provvedimenti necessari avvalendosi dei poteri conferitile dal trattato CE, compresi quelli previsti agli articoli 211 e 226.